

REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/76 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1976****recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3,

considerando che, tenuto conto delle normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, ai fini della determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia è opportuno fissare settimanalmente un prezzo mondiale di detti semi;

considerando che occorre prevedere, per le offerte e per i corsi presi in considerazione, gli adattamenti destinati a compensare le eventuali differenze per quanto riguarda la presentazione, la qualità, le condizioni e il luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1777/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di soia ⁽²⁾, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che consenta, in caso di concessione dell'integrazione, di verificare la corrispondenza tra la superficie la cui produzione di semi di soia forma oggetto di una domanda di integrazione e la superficie sulla quale la soia è stata seminata e raccolta; che a tal fine è necessario che ogni produttore presenti una dichiarazione di coltura recante un minimo di indicazioni atte a verificare la corrispondenza di cui sopra; che, allo stesso scopo, è opportuno precisare i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che, per accrescere l'efficacia del controllo, è opportuno prevedere un controllo per sondaggio delle dichiarazioni di coltura e di raccolta, da effettuarsi in loco su un numero rappresentativo di dichiarazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, per le operazioni realiz-

zate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro, o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, è considerato come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74, ai produttori di semi di soia viene concessa un'integrazione allorché il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale fissato dalla Commissione; che la concessione dell'integrazione dipende pertanto dal livello di detto prezzo; che l'eventuale diritto all'integrazione sorge quindi soltanto dopo la fissazione del prezzo stesso; che, conseguentemente, per garantire l'applicazione uniforme del regime dell'integrazione, per il calcolo dell'importo della stessa in moneta nazionale è opportuno prendere in considerazione il tasso di conversione valido alla data di adozione del regolamento con cui la Commissione fissa il prezzo medio del mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia, viene fissato settimanalmente un prezzo del mercato mondiale per 100 kg, basato sulle offerte e sui corsi più favorevoli relativi alle consegne da effettuarsi;

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1^o 8. 1968, pag. 1.

- nei 30 giorni successivi alla data di constatazione delle offerte e dei corsi;
- nel terzo mese successivo a quello durante il quale le offerte e i corsi sono constatati.

2. Il prezzo medio del mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi settimanali di cui al paragrafo 1, constatati durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1777/76 del Consiglio.

Articolo 2

1. Nel caso in cui le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino:

- a) una presentazione diversa da quella alla rinfusa, il loro importo è diminuito della plusvalenza risultante dalla presentazione,
- b) una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza indicati in allegato,
- c) prodotti consegnati c & f, il loro importo è maggiorato dello 0,2 %,
- d) prodotti consegnati cif per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è adattato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto consegnato cif Rotterdam,
- e) prodotti consegnati cif Rotterdam, il loro importo è maggiorato di 0,20 UC per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro;
- f) prodotti consegnati fas, fob o altrimenti, il loro importo è maggiorato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo di imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono prese in considerazione le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

Articolo 3

L'integrazione è concessa soltanto per le superfici:

- a) che sono state interamente seminate e raccolte,
- b) che hanno formato oggetto di una dichiarazione di coltura conformemente al disposto dell'articolo 4 e di una dichiarazione di raccolta conformemente al disposto dell'articolo 5.

Articolo 4

1. Non oltre il 30 giugno di ogni anno, tutti i produttori di soia presentano alle autorità competenti una dichiarazione di coltura dei semi di soia.

Tuttavia, per la soia seminata nel 1976 tale data limite è fissata al 15 settembre 1976.

2. La dichiarazione deve recare almeno:

- il nome, l'indirizzo e la firma del produttore,
- l'indicazione delle superfici seminate, in ettari e are, precisando se si tratta di coltura irrigata o no,
- il riferimento catastale delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Articolo 5

1. Non oltre il 31 dicembre di ogni anno, i produttori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 4 presentano alle autorità competenti una dichiarazione di raccolta.

2. La dichiarazione deve recare almeno:

- il nome, l'indirizzo e la firma del produttore,
- l'indicazione delle superfici raccolte, in ettari e are,
- il riferimento della dichiarazione di coltura,
- l'indicazione del quantitativo raccolto,
- l'indicazione del luogo in cui i semi di soia sono immagazzinati o, se essi sono stati venduti e consegnati, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, nonché i quantitativi consegnati.

3. Nel caso in cui venga concessa un'integrazione in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74, la dichiarazione vale come domanda di integrazione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri procedono al controllo per sondaggio, in loco, dell'esattezza delle dichiarazioni di coltura e di raccolta presentate dai produttori.

2. Il controllo verte su una percentuale rappresentativa delle dichiarazioni, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici interessate.

Articolo 7

Nell'ambito del regime di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1777/76, gli Stati membri possono chiedere la presentazione di tutta la documentazione supplementare ritenuta necessaria.

Articolo 8

In caso di concessione di una integrazione, gli Stati membri produttori pagano il relativo importo entro i 120 giorni successivi alla data di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di soia si considera intervenuto alla data di adozione del regolamento con il quale la Commissione fissa il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia valido per il raccolto di cui trattasi.

Articolo 10

1. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le superfici seminate a soia e i quantitativi di

semi raccolti, nonché il risultato del sondaggio effettuato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1777/76.

2. Durante il mese successivo a quello nel corso del quale deve essere completato il versamento dell'integrazione per la campagna in causa, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le superfici per le quali l'integrazione è stata pagata.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Coefficienti d'equivalenza dei semi di soia**

	Importo da detrarre dal prezzo UC / 100 kg	Importo da aggiungere al prezzo UC / 100 kg
A. Semi di soia in provenienza dagli Stati Uniti Tipo: US n. 2	—	—
B. Semi di soia in provenienza dal Brasile	0,50	—